



COMUNICATO STAMPA

**Mediazione tributaria snella e veloce grazie all'accordo tra  
Entrate della Puglia e Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro**

Continua la campagna di promozione della mediazione tributaria obbligatoria in Puglia. Il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, Aldo Polito, ha sottoscritto oggi un accordo con i rappresentanti provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro, con l'obiettivo di rendere fluido il canale del dialogo e della collaborazione in sede di reclamo-mediazione, a beneficio dei contribuenti.

**Mediazione obbligatoria** - A partire dall'1 aprile scorso, infatti, prima di ricorrere alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente deve presentare istanza di mediazione sugli atti di valore fino a 20mila euro emanati dall'Agenzia delle Entrate. Il procedimento di reclamo-mediazione offre, dunque, la possibilità di effettuare una nuova valutazione degli elementi contenuti negli atti e di trovare un punto di incontro tra Fisco e contribuente, in modo da evitare il contenzioso. La firma dell'accordo si inserisce nel filone delle iniziative mirate a favorire un confronto aperto e trasparente, nel rispetto dei principi di economicità dell'azione amministrativa e di giusta imposizione fiscale.

**Benefici per i contribuenti** - Tra gli impegni assunti dagli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Puglia figura quello di comunicare agli uffici dell'Agenzia recapiti telematici utili a velocizzare la procedura di mediazione. L'Agenzia, d'altra parte, si impegna ad esaminare puntualmente le istanze dei contribuenti, assicurare il contraddittorio e rispondere con motivazione dettagliata. Un nucleo di esperti, composto da funzionari del Fisco e professionisti iscritti agli Ordini, assicurerà, inoltre, il monitoraggio della giurisprudenza locale ai fini dell'appropriata trattazione dei casi.

Alla firma del protocollo d'intesa hanno partecipato Francesco Sette per l'Ordine di Bari, Angela Losito per Barletta-Andria-Trani, Dario Montanaro per Brindisi, Massimiliano Fabozzi per Foggia, Antonio Lezzi per Lecce e Giovanni Prudeniano per Taranto.

**Bari, 31 ottobre 2012**

CONSIGLIO PROVINCIALE CONSULENTI DEL LAVORO - FOGGIA
31 OTT. 2012
Prot. N. <u>1695</u>



## PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Regionale della Puglia (di seguito denominata "DIREZIONE REGIONALE") con sede in Bari, via Amendola 201/7, rappresentata dal Direttore Regionale, Dott. Aldo Polito,

E

L'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO di BARI con sede in Bari, via De Bellis 37, rappresentato dal Dott. Francesco Sette;  
L'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO di BARLETTA-ANDRIA-TRANI con sede in Barletta, via delle Libertà 9, rappresentato dalla Dott.ssa Angela Losito;  
L'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO di BRINDISI con sede in Brindisi, via Dalmazia 21/A pal. 6°, rappresentato dal Dott. Dario Montanaro;  
L'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO di FOGGIA con sede in Foggia, via V. Della Rocca 38, rappresentato dal Dott. Massimiliano Fabozzi;  
L'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO di LECCE con sede in Lecce, via Cicolella Cond. Palazzo di Vetro, rappresentato dal Dott. Antonio Lezzi;  
L'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO di TARANTO con sede in Taranto, viale Magna Grecia 100, rappresentato dal Dott. Giovanni Prudenzano;

VISTO

l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ha introdotto, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti dell'Agenzia delle entrate, un rimedio – "il reclamo e la mediazione" (di seguito, per brevità, anche solo mediazione) – da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l'inammissibilità dello stesso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Polito'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Sette'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Losito'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Montanaro'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Fabozzi'.

## CONSIDERATO

- che è comune interesse delle parti realizzare una proficua collaborazione nella gestione della mediazione tributaria, al fine di migliorare i rapporti tra i Contribuenti, rappresentati dagli iscritti agli Ordini dei Consulenti del Lavoro, e l'Agenzia delle Entrate, favorendo la soluzione delle questioni già in sede amministrativa;
- che è comune auspicio delle parti che gli esiti della mediazione possano offrire rilevanti contributi al fine sia di migliorare la qualità degli atti amministrativi, sia di contribuire a sviluppare la *tax compliance*;
- che la mediazione offre ai Consulenti del Lavoro l'opportunità di rappresentare sollecitamente, in dialogo con l'Ufficio, le ragioni dei Contribuenti e di difendersi preliminarmente in sede amministrativa;
- che la mediazione consente alle parti di affrontare le vicende tributarie secondo una logica tendente alla sistematica affermazione di soluzioni legittime e trasparenti, rimuovendo eventuali vizi dell'atto amministrativo.

## CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 Attività oggetto del Protocollo

Con il presente Protocollo d'intesa si definiscono le modalità di collaborazione tra le Direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate della Puglia (di seguito, per brevità, Uffici) e gli Ordini dei Consulenti del Lavoro di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, volte ad assicurare un celere e proficuo svolgimento del procedimento di mediazione.

### Art. 2 Impegni degli Ordini dei Consulenti del Lavoro

Gli Ordini dei Consulenti del Lavoro si impegnano a organizzare apposite iniziative divulgative per informare i propri iscritti sulle opportunità offerte dal nuovo istituto della mediazione.

Gli Ordini dei Consulenti del Lavoro, inoltre, si impegnano a sensibilizzare i propri iscritti a:

1. evidenziare il carattere preventivo e obbligatorio dell'istituto;
2. indicare nell'istanza di mediazione i recapiti di PEC, posta elettronica ordinaria e/o fax presso i quali il professionista intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento di mediazione, al fine di consentire un rapido scambio di comunicazioni;
3. allegare, in copia, all'istanza di mediazione tutti i documenti richiamati nella stessa istanza o che si ritengano comunque utili o necessari al fine di supportare le tesi nella medesima sostenute;
4. partecipare, in modo collaborativo, al contraddittorio con l'Ufficio, al fine di pervenire ad una definizione del procedimento in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del contribuente.

### **Art. 3 Impegni degli Uffici**

La Direzione Regionale impegna gli Uffici della Puglia:

1. ad esaminare sistematicamente tutte le istanze in modo approfondito e con spirito di collaborazione;
2. a comunicare, nel caso in cui l'istanza presentata sia improponibile, utilizzando i recapiti indicati dal professionista, le ragioni di tale improponibilità preferibilmente entro 20 giorni dalla sua presentazione, così da consentire la tempestiva costituzione in giudizio del Contribuente;
3. ad accogliere le istanze in tutti i casi in cui ne sussistano i presupposti, in aderenza ai principi fissati dallo Statuto del contribuente;
4. ad utilizzare i recapiti indicati dal professionista per inviare rapide comunicazioni utili ai fini della proficua gestione del procedimento e dell'eventuale processo;
5. a concedere, su richiesta del professionista munito di procura ai sensi di legge, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2-quater, comma 1-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione dell'atto impugnato, in modo che l'attivazione del





- procedimento amministrativo non provochi significativi danni patrimoniali al Contribuente;
6. ad invitare il professionista, informalmente o in sede di contraddittorio, ad esibire entro un termine possibilmente non superiore a 7 giorni, atti o documenti non allegati all'istanza, ritenuti rilevanti ai fini della completezza e della proficua trattazione dell'istanza;
  7. a promuovere, anche su richiesta del professionista, l'eventuale contraddittorio, partecipandovi in modo collaborativo al fine di pervenire ad una definizione della mediazione in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del contribuente;
  8. a formulare una proposta di mediazione qualora ne ricorrano i presupposti;
  9. a rendere edotto il professionista circa le modalità di perfezionamento della mediazione;
  10. a ritenere validi i pagamenti anche quando, per errore scusabile, le somme versate siano lievemente inferiori a quelle dovute ovvero siano versate con lieve ritardo, a condizione che l'irregolarità sia tempestivamente sanata anche a seguito di richiesta dell'Ufficio;
  11. nell'ipotesi di esito negativo del procedimento di mediazione, a redigere una motivazione completa e dettagliata quanto ai motivi del diniego dell'istanza.

#### **Art. 4**

#### **Monitoraggio dell'andamento della mediazione tributaria**

La Direzione Regionale e gli Ordini dei Consulenti del Lavoro si impegnano a realizzare, presso ogni Direzione Provinciale, un "osservatorio" sull'andamento della mediazione tributaria e ad organizzare incontri periodici nell'ottica di un confronto costruttivo, finalizzato anche alla soluzione di eventuali criticità evidenziate nella gestione che siano di ostacolo al conseguimento delle finalità dell'Istituto.

Si impegnano, inoltre, ad effettuare, anche attraverso la costituzione di un nucleo misto di esperti scelti in pari numero tra iscritti agli Ordini dei Consulenti del Lavoro e Funzionari delle Direzioni Provinciali, una costante ricognizione della giurisprudenza delle Commissioni tributarie locali, nelle cui circoscrizioni ha sede l'Ufficio, al fine della corretta e proficua trattazione delle istanze di mediazione e della realizzazione della giusta imposizione.



**Art. 5**  
**Divulgazione del Protocollo**

La Direzione Regionale e gli Ordini dei Consulenti del Lavoro si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'intesa.

**Art. 6**  
**Vigenza del Protocollo**

Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione e produce effetti per un anno. Si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, 31 ottobre 2012

Per l'Agenzia delle Entrate

Il Direttore Regionale della Puglia

  
Aldo Porto

Per gli Ordini dei Consulenti del Lavoro di

Bari

Il Presidente *Francesco Sette*

BAT

Il Presidente *Angela Losito*

Brindisi

Il Presidente *Dario Montanaro*

Foggia

Il Presidente *Massimiliano Fabozzi*

Lecce

Il Presidente *Antonio Lezzi*

Taranto

Il Presidente *Giovanni Prudenzano*